

ALLEGATO 3 - INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di trasmettere al contraente il presente documento:

1. prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione.
2. in occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto solo in caso di modifiche di rilievo delle informazioni in esso contenute.

Sezione I**Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente**

Intermediario (persona fisica) iscritto al registro degli intermediari (rui) che entra in contatto con il cliente	Attività svolta per conto di
Nome e Cognome: Edoardo Monaco Numero sezione RUI: B000482098 Data iscrizione: 28/11/2014 Indirizzo: Via Roma 235, Cagliari Tel.: 392.3752432 e-mail: clienti@axieme.com Nella qualità di: Rappresentante legale e responsabile dell'attività di intermediazione	Ragione sociale: Axieme s.r.l. Numero sezione RUI: B000563839 Data iscrizione: 03/01/2017 Sede legale: Via Roma 235, Cagliari Sito internet: www.axieme.com Telefono: 011.0448220 e-mail: clienti@axieme.com PEC: axiemesrl@legalmail.it Website: www.axieme.com

Si informa che l'autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA.

Gli estremi identificativi e d'iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II**Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo**

L'intermediario assicurativo informa di aver pubblicato sul sito internet www.axieme.com :

- L'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sopra indicato.
- L'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018 con l'elenco degli obblighi di comportamento cui l'intermediario deve adempiere.

Sezione III**Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

L'intermediario assicurativo dichiara che

- **non detiene** una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione
- **nessuna impresa di assicurazione e nessuna impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene** una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera

Sezione IV

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'intermediario assicurativo informa che:

- a. l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario (PEC axiemesrl@legalmail.it / MAIL clienti@axieme.com / raccomandata A/R via Roma 235, Cagliari) o all'impresa preponente, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge (45 giorni), di rivolgersi all'IVASS o alla Consob, secondo quanto indicato nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato con l'intermediario o con l'impresa preponente.
- c. il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale)
- d. gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma / PEC consap@pec.consap.it / mail: fondobrokers@consap.it) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui al precedente punto primo.

Compagnia: Europ Assistance**N° polizza:****ALLEGATO 4 - INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIPs**

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Sezione I
Informazioni sul modello di distribuzione

Intermediario (persona fisica) iscritto al registro degli intermediari (RUI) che entra in contatto con il cliente	Attività svolta per conto di
Nome e Cognome: Edoardo Monaco Numero sezione RUI: B000482098 Data iscrizione: 28/11/2014 Indirizzo: Via Roma 235, Cagliari Cell.: 392.3752432 e-mail: clienti@axieme.com Nella qualità di: Rappresentante legale e responsabile dell'attività di intermediazione	Ragione sociale: Axieme s.r.l. Numero sezione RUI: B000563839 Data iscrizione: 03/01/2017 Sede legale: Via Roma 235, Cagliari Sito internet: www.axieme.com Telefono e Fax: 011.0448220 e-mail: clienti@axieme.com PEC: axiemesrl@legalmail.it Website: www.axieme.com

- a. in linea con quanto riportato nella Policy Generale POG del Distributore, l'intermediario ha scelto di non agire su incarico formale del cliente, tantomeno con un incarico in esclusiva
- b. L'attività di distribuzione è svolta in collaborazione con il seguente intermediario ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma art. 10 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012.
- XELA S.A.S. DI MANGIA FLAVIO & C.
 - CORSO UNIONE SOVIETICA 73/A - 10134 Torino (T - C.F. 07741470012 P.IVA 07741470012
 - Sezione A – N° RUI A000237975
 - ruolo svolto: emittente

Sezione II
Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario informa che:

- non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione
- prospetta contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazione Private
- come da indicazioni riportate nella Policy Generale POG del Distributore, non essendo l'intermediario allo stato attuale partecipato da alcuna impresa assicurativa, non si rileva alcun rischio rilevante in tal senso né la possibilità di operazioni che incidano negativamente sugli interessi dei contraenti

Sezione III
Informazioni relative alle remunerazioni

L'intermediario assicurativo indica che la natura del compenso è una commissione inclusa nel premio assicurativo. Per i contratti RC Auto, in attuazione del Reg. n. 23 del 9 maggio 2008 e dell'art. 131 del CAP, viene allegata la Tabella nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti all'intermediario dall'impresa di assicurazione (l'informativa relativa ai livelli provvigionali riguarda anche eventuali differenziazioni in relazione alle diverse categorie di veicoli e natanti assicurati ed alle diverse tipologie contrattuali).

Le provvigioni riconosciute per il contratto proposto cui la presente informativa si riferisce sono in valore percentuale.

Sezione IV
Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario assicurativo informa:

- che i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso
- che le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti: ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione oppure l'intermediario, espressamente in tale qualità;
- che è **autorizzato** all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa e che il pagamento dei premi effettuato all'intermediario o a un suo collaboratore ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private

TABELLA
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MISURA DELLE PROVVISIIONI RICONOSCIUTE DALLE IMPRESE
PER I CONTRATTI RCA

Tabella predisposta in attuazione alle disposizioni dell'art 131 del Codice delle Assicurazioni ed all'art. 9 del Regolamento ISVAP 23/2008

ALIQUOTA PROVVISORIALE IN PERCENTUALE (CON INDICAZIONE DEL MINIMO E DEL MASSIMO)
RICONOSCIUTE AI BROKER / AGENZIE DALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

	COMPAGNIA QUIXA ASSICURAZIONI SPA	ALTRA COMPAGNIA
AUTOVETTURE	RCA 8% CVT 10%	nd
CICLOMOTORI E MOTOCICLI	RCA 8% CVT 10%	nd
NATANTI	nd	nd

Con riferimento al contratto emesso / in emissione la misura della provvigione indicata è quella riconosciuta dall'impresa all'intermediario operante in rapporto diretto con la medesima. Nel caso in cui la provvigione indicata sia quella percepita da un agente è facoltativo per il broker indicare anche la propria.

ALLEGATO 4 TER - ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali.

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna/ trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Sezione I

Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. nr. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento IVASS nr. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate, l'intermediario:

- ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente l'Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, e di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- ha l'obbligo di consegnare l'Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- ha l'obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- ha l'obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione; in mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- ha l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ha l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- ha l'obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II

Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

Fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione I (Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi) l'intermediario deve attenersi alle seguenti regole supplementari in base alle quali:

- l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto
- l'obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- in caso di vendita con consulenza, ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l'obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, l'obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- ha l'obbligo di fornire le informazioni in relazione ai costi e agli oneri connessi di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni